



federazione lavoratori della conoscenza

OSSERVAZIONI DELLA FLC CGIL SULLA BOZZA DEL REGOLAMENTO DELL'ANSAS

- All'art.1, comma 1 deve essere maggiormente sottolineato il rapporto dei nuclei territoriali con il territorio. Pertanto il testo... "con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso gli uffici regionali" va sostituito con **" con articolazione a livello periferico in nuclei allocati presso tutti gli uffici scolastici regionali dotati di un organico adeguato e di livelli di coordinamento funzionali al rapporto con le autonomie scolastiche del territorio"**
- Per la stessa ragione e per valorizzare il richiamo alle modifiche al titolo V, riportato nella premessa all'art.2, comma 1 dopo "...uffici scolastici regionali" **inserire: "in collaborazione con le Regioni ed in sinergia con il sistema delle autonomie scolastiche...."**
- Si ritiene che l'incarico di Direttore Generale, per meglio rispondere alle esigenze di autonomia di un'Agenzia di ricerca, quale è l'Ansas, non debba superare i sei anni; pertanto all'art.5, comma 1 **modificare** il testo "...E' nominato per un triennio, rinnovabile,..." con **".. E' nominato per un triennio, rinnovabile per una sola volta"**
- L'incarico di direttore regionale non comporta automaticamente un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia; pertanto all'art.5, comma 2, **eliminare** il testo **" ...che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia"**
- Al fine di rimarcare gli elementi di autonomia dell'Agenzia e di libertà professionale del personale all'art. 5, comma 3, **inserire**, tra i vari compiti del Direttore Generale, una specifica lettera: **"assicura l'autonomia di ricerca dell'Agenzia e la libertà professionale del personale"**.
- Sempre allo stesso articolo 5, al fine di favorire le relazioni sindacali, tra i vari compiti del Direttore Generale inserire una lettera: **" garantisce le relazioni sindacali nel rispetto delle procedure del CCNL e dei Contratti integrativi"**.
- All'art. 9 è assente il riferimento alle relazioni sindacali, pertanto al comma 1, dopo la parola Agenzia **inserire " sentite le OO.SS."**
- Per garantire lo spessore scientifico all'Agenzia al comma 3 dell'art 9 invece di "...può prevedere la costituzione di un organismo consultivo tecnico scientifico" **"....prevede..... con l'incarico di fornire pareri sul programma annuale e sulla determinazione degli indirizzi generali dell'Agenzia e su tutte le materie di rilevanza scientifica"**.
- Secondo la FLC Cgil è opportuno che l'incarico a dirigente dei Settori Centrali possa essere attribuito anche a personale proveniente dalla ricerca, in considerazione delle competenze necessarie per lo svolgimento di tali incarichi, con riferimento anche al nuovo CCNL sull'area VII della Dirigenza; pertanto all'art. 10, comma 1 si chiede di **aggiungere** il seguente testo: **"...ed è attribuito per quei settori dove è rilevante l'attività di ricerca al personale interno ed esterno scientificamente qualificato" (ricercatori).**

- Al comma c dello stesso articolo 10 **va eliminato** il testo **...“anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”**.
- All’art.11, al comma 4, per specificare meglio lo status di precari, dopo il testo “...anche a titolo precario” inserire **“compresi i lavoratori con incarico di collaborazione”**.
- In considerazione della varietà delle tipologie di lavoratori interessati, di cui dovranno essere individuate le competenze professionali acquisite rispetto ai profili necessari al funzionamento dell’Agenzia, **bisogna inserire** all’art.11, comma 4 dopo la parola “ si provvede” il testo **“ tenuto conto dei curricula professionali”**
- Al fine di semplificare le assunzioni future, attingendo tra coloro, che pur avendo superato le prove selettive, non andranno a coprire posti in organico, si inserisca, all’art. 11 un nuovo comma 5 **“ si istituisce, a conclusione delle prove selettive, una graduatoria di idonei valida per 3 anni alla quale attingere per il ricambio fisiologico del personale”**
- Il comma 6, dell’art.11, presenta contraddizioni tra l’ultima frase e la parte precedente: Perché si usa l’espressione **“ in ogni caso”** quando **precedentemente** si esclude la scuola dalla corrispondente riduzione del personale?.
- Sempre all’art 11 manca qualunque riferimento al confronto sindacale. E’ assolutamente necessario aggiungere un comma conclusivo **“ su tutte le materie indicate in tutti i commi di questo articolo (art.11) è previsto il confronto sindacale”**.
- Al comma 7 dell’art.11. al fine di specificare ulteriormente l’inquadramento del personale dell’Agenzia **aggiungere** dopo la parola “Agenzia” il testo **“ riguardante le tabelle di equiparazione per l’inquadramento nel comparto della ricerca”**
- Al fine di introdurre elementi di salvaguardia per il personale fuori ruolo presso gli ex Irre è opportuno inserire il seguente testo con un nuovo comma nell’art.15 **“ il personale proveniente dalla scuola e nominato fuori ruolo presso gli ex Irre ha diritto alla conferma del servizio presso l’Agenzia sino alla scadenza della nomina conferita”**
- Sempre all’art 15 e per le stesse ragioni espresse precedentemente va aggiunto un comma con il seguente testo: **“Nei confronti del personale nominato presso gli ex Irre fuori ruolo che non fosse interessato ad una sistemazione nell’Agenzia o che eventualmente non rientrasse nella pianta organica della stessa Agenzia dovranno essere attivate le seguenti possibilità di mobilità, anche con appositi accordi da inserire nei contratti nazionali sulla mobilità:**
 - 1) **La precedenza nelle operazioni di mobilità all’interno del comparto della scuola.**
 - 2) **La mobilità intercompartimentale.**
 - 3) **L’utilizzo negli USR e negli USP.**
- Nella tabella dell’organico gli incarichi di direttore generale e di dirigente di prima fascia non concorrono alla copertura della pianta organica.